

Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto l'articolo 7, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che prevede che per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalle predette autorità;

Visto l'art. 10 del decreto legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013 (in GU. 30 ottobre 2013, n. 255) che, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia;

Vista la delega di funzioni conferita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2014 in materia di Politiche per la coesione territoriale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dott. Graziano Delrio;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sancita nella seduta del 27 novembre 2014

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come individuate dall'articolo 9 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la coesione territoriale, del 24 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2012, n. 127, sono incrementate di 146,80 milioni di euro, di cui 74 milioni di euro derivanti dalla riduzione del cofinanziamento statale di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,

per i programmi UE 2007-2013, 72,70 milioni di euro provenienti dalla riprogrammazione interna degli stessi programmi e 100.000 euro a carico del bilancio della Regione Basilicata.

2. Per effetto della suddetta integrazione, le risorse complessivamente disponibili per la misura del credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno ammontano a 288,80 milioni di euro, ripartite fra le Regioni interessate come riportato nel prospetto seguente:

Pro-grammi Operativi Regionali (POR)	Riduzione Cofinanziamen- to Statale (ex lege n. 183/1987)	Ripro-gramma- zione interna POR	Bilancio Regio- nale	Totale
Abruzzo		4,00		4,00
Molise		1,00		1,00
Basilicata		9,70	0,10	9,80
Calabria		35,00		35,00
Campania	50,00	70,00		120,00
Puglia		10,00		10,00
Sardegna	14,00	5,00	15,00	34,00
Sicilia	10,00	65,00		75,00
Totale	74,00	199,70	15,10	288,00

Art. 2.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di:

a) comunicazioni pervenute dalle regioni circa gli importi fruiti dagli aventi diritto a titolo di credito d'imposta, a valere sulle risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento statale di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi UE 2007-2013, come risultanti dalle attestazioni fornite alle stesse regioni dall'Agenzia delle Entrate sulle compensazioni effettuate;

b) comunicazioni ricevute dalle regioni circa gli importi fruiti dagli aventi diritto a titolo di credito d'imposta, a valere sulle risorse riprogrammate all'interno dei rispettivi programmi UE 2007-2013, rendicontate alla Commissione europea, distintamente per la quota comunitaria, statale e regionale.

2. Per le risorse destinate al credito d'imposta a carico del bilancio della Regione Sardegna, pari a 15 milioni di euro, e a carico del bilancio della regione Basilicata, pari a 100.000 euro, le regioni stesse provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato gli importi fruiti dagli aventi diritto.

